

Norme del TU 297/94 su convitti ed educandati da modificare

Art 7: Aggiungere il seguente comma “Negli istituti educativi la costituzione dei collegi dei docenti e degli educatori è normata dal regolamento di cui al successivo art. 203”.

Art 8: Aggiungere il seguente comma: “Negli istituti educativi la costituzione del consiglio di istituto è normata dal regolamento di cui al successivo art. 203”.

Art 11 (come novellato dalla legge 107 del 2015): nella composizione del comitato e nella figura del tutor sostituire “docente o educatore” a “docente”.

Art 29: Aggiungere il seguente comma: “Negli istituti educativi la costituzione del consiglio di amministrazione è normata dal regolamento di cui al successivo art. 203”.

Art 203, 204, 205 (comma 5): sostituire con un unico: “Art 203. 1. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, ridenominati istituti educativi, sono istituzioni a ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale e con potestà statutaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.^[L]^[SEP] 2. Con uno o più regolamenti, emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli istituti educativi.^[L]^[SEP] 3. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 2 è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.”

Art. 413: abrogare

Artt 440, comma 4, 451, 462-476, 492-501, 508: sostituire l'espressione “docenti” con “docenti o educatori”